



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

150/2013

NOVEMBRE/11/2013 (*)

22 Novembre 2013

**AD OLTRE UN MESE DELL'ENTRATA
IN VIGORE DELL'ALiquOTA IVA DEL
22% ARRIVANO I CHIARIMENTI
UFFICIALI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE CON LA CIRCOLARE N. 32/E
DEL 5 NOVEMBRE 2013.
CON TALE DOCUMENTO DI PRASSI
VENGONO CHIARITI ALCUNI
ASPETTI APPLICATIVI.**

Come già noto, l'Amministrazione Finanziaria, consapevole delle difficoltà operative connesse all'incremento, a decorrere dall'1 ottobre 2013,

dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22%, con il comunicato stampa del 30 settembre 2013 aveva fornito le prime indicazioni operative (per maggiori dettagli in merito vedere "*Dentro la notizia n° 136 del 24/10/2013*").

Con il suddetto **comunicato stampa**, **l'Agenzia delle Entrate aveva rimandato, per la corretta gestione Iva delle operazioni** nel periodo transitorio, alla **C.M. 45/E del 12 ottobre 2011**, emanata a seguito dell'incremento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21% avvenuto nel 2011.

CHIARIMENTI CIRCOLARE N. 32/E DEL 05/11/2013

Con la ***circolare n. 32/E del 5 novembre 2013*** l'Amministrazione Finanziaria, nel rinviare - in linea generale - ai chiarimenti forniti con la circolare 45/E del 2011, ricorda che la nuova aliquota del 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore di tale misura e che ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione rilevano, per quanto concerne:

- ***le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l'articolo 6 del D.P.R. 633;***
- ***gli acquisti intracomunitari di beni, l'articolo 39 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;***
- ***le importazioni, l'articolo 201 del codice doganale comunitario.***

Dopo questo importante chiarimento, l'Agenzia delle Entrate, entrando nel dettaglio della fase operativa o meglio della fase pratica applicativa della modifica normativa intervenuta e per tener conto di particolari esigenze operative rappresentate da alcune categorie economiche, ***è intervenuta chiarendo alcuni aspetti, con particolare riguardo:***

- ***agli acquisti intracomunitari;***
- ***all'IVA per cassa;***
- ***alla correzione degli errori***

ACQUISTI INTRACOMUNITARI

In relazione agli **acquisti intracomunitari** si ricorda che, ai sensi ***dell'articolo 39 del D.L. n. 331 del 1993, dal 1° gennaio 2013***, il momento di effettuazione ***coincide con l'inizio del trasporto o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione.***

Così ad esempio, per un trasporto iniziato il 30 settembre, pertanto, la fattura del fornitore comunitario va integrata con l'aliquota del 21%, con la precisazione che, se in relazione a questa specifica fattispecie, la fattura non perviene entro il mese di novembre, il cessionario residente dovrà emettere autofattura (da regolarizzazione) entro il 15 dicembre ancora con la vecchia aliquota (articolo 46, comma 5, Dl n. 331/1993).

Inoltre, come chiarito con la ***circolare n.12/E del 3 maggio 2012***, se anteriormente all'inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, ***l'operazione intracomunitaria, limitatamente all'importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura***, mentre, a seguito della modifica dell'articolo 39, diversamente da quanto stabilito in precedenza e da quanto previsto per le operazioni interne, ***ai fini del momento impositivo, non rileva il pagamento di acconti.***

IVA PER CASSA

In riferimento ***all'IVA per cassa***, si precisa che ***l'aliquota IVA applicabile resta, comunque, determinata sulla base del momento di***

effettuazione dell'operazione, individuato secondo i criteri ordinari sopra richiamati.

Il cosiddetto "cash accounting", introdotto ***dall'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83***, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede, infatti, deroghe in relazione al momento della esigibilità dell'imposta e dell'esercizio della detrazione ma, non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni.

Si ricorda che, per coloro che optano per il regime dell'IVA per cassa, in quanto hanno un volume di affari non superiore ai due milioni di euro, ***l'articolo 32 - bis dispone che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA, diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero, al più tardi, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.***

Allo stesso tempo, per gli stessi soggetti, ***il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti è sospeso fino al momento del pagamento dei propri fornitori.***

CORREZIONE DEGLI ERRORI

Per quanto concerne le **correzioni degli errori** commessi causa la non tempestiva adozione della nuova aliquota, la circolare ricorda nuovamente come **le stesse dovranno avvenire attraverso il meccanismo delle note di variazione in aumento.**

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta, collegata all'aumento dell'aliquota, verrà, comunque, versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E/2011.

Dunque, sarà possibile effettuare il versamento dell'IVA a debito, incrementato degli interessi dovuti e senza applicazione delle sanzioni, purché la **regolarizzazione** avvenga:

- **entro il 27 dicembre 2013** (*per le operazioni effettuate nei mesi di ottobre e novembre*);
- **entro il 16 marzo 2014** (*per le operazioni di dicembre o del quarto trimestre*).

NOTE CREDITO/DEBITO EMESSE DAL 1° OTTOBRE 2013

Da ultimo, si segnala che, relativamente all'aliquota IVA applicabile alle note di credito / debito emesse ai sensi dell'art. 26, DPR n. 633/72, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 45/E, ***"l'aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata"***.

Pertanto, una **nota di debito / credito emessa dall'1.10.2013**, relativa ad un'operazione fatturata con applicazione dell'aliquota del 21%, in quanto **effettuata fino al 30.9.2013, deve esporre l'aliquota IVA ordinaria del 21%.**

VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Infine, per completezza della fattispecie in esame, occorre analizzare il comportamento che debbano avere, rispetto all'aumento dell'IVA al 22%, i commercianti al minuto che, ai sensi ***dell'art. 24, comma 3, DPR n. 633/72***, applicano la c.d. "ventilazione":

- ***i corrispettivi sono registrati senza differenziare gli stessi in base all'aliquota applicata;***

- ***in sede di liquidazione periodica, per determinare l'IVA a debito, l'imposta va scorporata in base all'aliquota IVA applicata agli acquisti (c.d. "base di riparto").***

Di conseguenza, come chiarito nella circolare ministeriale n. 259/E dell' 1.10.1997, (in occasione dell'incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 19% al 20%) e dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 45/E, in sede di liquidazione dell'IVA, i corrispettivi devono essere **scorporati al 22%** solo se nel periodo di riferimento sono presenti **acquisti**, effettuati a decorrere dall'1.10.2013, **assoggettati alla nuova aliquota IVA del 22%.**

Si ricorda che possono utilizzare il metodo della ventilazione i soggetti che commercializzano, al dettaglio, i seguenti beni:

- ***prodotti alimentari o dietetici;***
- ***prodotti tessili o di vestiario, comprese le calzature;***
- ***prodotti per l'igiene personale o farmaceutici.***

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC